Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI-REDAELLI"

Regolamento per la disciplina delle attività dell'Organismo di Valutazione della Dirigenza

1. OGGETTO E SCOPO

Il presente documento disciplina le modalità interne di funzionamento dell'Organismo di Valutazione della Dirigenza (OVD) per il monitoraggio dell'operato dell'Azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità, aggiornato con deliberazione n. 13/CdI del 22 dicembre 2021.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'OVD

L'OVD è formato da tre componenti, di cui uno assume la funzione di Presidente.
La nomina del Presidente avviene nella prima seduta del OVD, e lo stesso è individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al DM 06.08.2020 smi (soggetto iscritto all'Elenco nazionale dei componenti OiV nella fascia professionale 3, per le amministrazioni con più di mille dipendenti).
L'OVD è dotato di autonomia organizzativa e operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Azienda e riferisce direttamente del proprio operato ai vertici aziendali per il tramite del Direttore Generale.
Per svolgere le sue attività, l'OVD è supportato da una struttura individuata dall'Azienda. In particolare tale supporto è volto a fornire assistenza preliminare e successiva alle sedute, alla raccolta dei documenti, e alla corretta tenuta della documentazione.
I verbali delle riunioni sono sottoscritti dai componenti che partecipano alla seduta e sono a disposizione dei vertici aziendali (Consiglio di indirizzo e Direttore Generale).

3. COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'OVD

3.1. FUNZIONI E COMPITI DELL'OVD

L'OVD svolge le funzioni attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance delle norme nazionali, per quanto applicabili alla natura delle ASP.
In particolare l'OVD:

a. verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
b. verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target;
c. verifica l'effettiva assegnazione di obiettivi ai Dirigenti e al personale del comparto;
d. valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
e. valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
f. verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle

sue attribuzioni;
g. svolge i compiti assegnatigli dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
h. effettua le valutazioni di seconda istanza di cui all'art. 38 comma 3 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità aziendale.

L'OVD elabora una relazione annuale sul proprio operato, indirizzata ai vertici aziendali.

3.2. RIUNIONI

L'OVD, convocato dal Presidente - o da un componente formalmente dallo stesso delegato - che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta, si riunisce indicativamente con cadenza mensile, o comunque quando risulti necessario (entro eventuali limiti determinati dall'Azienda) per espletare le funzioni previste dal presente regolamento e per svolgere le attività connesse.
Eventuali argomenti non all'ordine del giorno potranno essere trattati solo con l'accordo di tutti i componenti presenti.

Per la validità delle riunioni è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, e che ci sia la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni dell'OVD sono adottate collegialmente, all'unanimità o a maggioranza dei componenti. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, la decisione è rinviata a data successiva.

Le riunioni dell'OVD possono svolgersi anche in modalità telematica, in collegamento da remoto, con le stesse regole previste per le riunioni in presenza; il relativo verbale sarà sottoscritto in occasione della prima riunione in presenza.

4. STRUMENTI E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL OVD

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OVD:
a) può avvalersi delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal controllo di gestione, dalla funzione personale, della qualità, della trasparenza e della prevenzione della corruzione e dalle altre funzioni aziendali che presidiano il sistema degli obiettivi validati;
b) può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche con riferimento alla tutela dei dati personali;
c) si avvale del supporto di struttura individuata dall'Azienda, che in particolare coadiuva il Presidente, fornisce assistenza preliminare e successiva alle sedute, alla raccolta dei documenti, e alla corretta tenuta della documentazione.

5. OBBLIGHI

I componenti dell'OVD, data la rilevanza delle informazioni cui possono aver accesso, sono tenuti al segreto d'ufficio, quando previsto, e alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.
L'OVD è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (comprensivo di Codice di Comportamento Aziendale) e delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e relativo Codice Etico vigenti nel tempo.

6. RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI AZIENDALI

Nell'ambito delle rispettive competenze, l'OVD e gli altri organismi attivi presso l'Azienda

(Organismo di Vigilanza sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Collegio dei Revisori) su indicazione degli stessi organismi e/o della Direzione Generale possono esperire forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni, fermo restando che il Collegio dei Revisori mantiene una soggettività estranea rispetto all'attività valutativa attribuita all'OVD.
È auspicabile almeno un incontro annuale tra i predetti organismi.
Fra la Direzione Generale e l'OVD è previsto indicativamente almeno un incontro semestrale.

7. DIMISSIONI ED ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DEI COMPONENTI

Il componente dell'ODV che intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve fornire un preavviso minimo di sessanta giorni, assicurando la partecipazione all'attività, salvo il caso di conflitto di interesse o impossibilità derivanti da motivi di salute che ne impediscono la partecipazione.
Per il tempo necessario alla sostituzione del componente dimesso o cessato per qualsiasi causa, l'ODV esercita le proprie funzioni con i membri ancora in carica.

In caso di dimissioni/cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un componente in possesso dei requisiti di cui al DM 06.08.2020 smi; nel caso in cui nessuno abbia tali requisiti, sono svolte dal componente più anziano di età sino alla surroga del Presidente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'effettuazione degli incombenti di legge.

I componenti nominati in sostituzione di altri cessati a qualunque titolo prima del termine del mandato permangono in carica per il periodo residuo di durata dell'Organismo.

I componenti dell'ODV possono essere revocati con provvedimento motivato nei seguenti casi:
a) sopraggiunta incompatibilità con il ruolo;
b) grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, c. 1, lett. a) e c) del DM 06.08.2020 smi ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale.

8. VALIDITÀ

Il presente documento è soggetto ad aggiornamento ogniqualvolta mutamenti normativi/legislativi, variazioni organizzative e/o di condizioni ne rendano necessarie la modifica.

Approvato con deliberazione CdI n. 14 del 18.12.2023